

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1633 del 21/03/2024
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ART. 28 - ENILIVE SPA - DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARIA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO E ASSIMILATI , IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR), IN LOC. SS 62 DELLA CISA N. 10. CAMBIO DI TITOLARITA' E NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE. PROC. PRPPA0387. SINADOC 18715/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1711 del 20/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO

- della domanda presentata in data 13/04/2023, da ENI Sustainable Mobility S.p.A., con sede in Comune di Roma , via Giorgio Ribotta n. 51, C.F. e P.IVA: 11403240960 con la quale è stato chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui al procedimento **PRPPA0387**;
- che con comunicazione acquisita al protocollo PG/2024/50175 del 15/03/2024 hanno segnalato il cambio di ragione sociale da ENI Sustainable Mobility S.p.A a Enilive S.p.A. mantenendo lo stesso c.f. e p.iva.

TENUTO CONTO

- che con atto DET-AMB-2020-5650 del 23/11/2020 è stata rilasciata a Eni SpA Divisione Refining & Marketing, una concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso igienico e assimilata per autolavaggio mediante n. 1 pozzo in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) in Loc. SS 62 della Cisa n. 10, pratica PRPPA0387;
- che in merito alla predetta concessione risulta versato alla Regione Emilia Romagna a titolo di deposito cauzionale, in data 29/10/2020 importo pari a 100,00 euro, in data 29/12/2010 importo pari a 13,30 e in data 15/12/2005 un importo pari a 136,70, per un totale complessivo di 250 euro;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza suddetta, da cui si evince che ENILIVE S.p.A c.f. 11403240960 è subentrata a ENI Spa Divisione Refining & Marketing C.F. 00484960588, mentre la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione;

DATO ATTO -della congruità della documentazione presentata a conferma di quanto richiesto in istanza;

CONSIDERATO

- che ENI SpA Divisione Refining & Marketing ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione e che pertanto la somma di € 250,00, prestata a garanzia, può essere svincolata;
- che ENI Sustainable Mobility S.p.A. ha versato nuovo deposito cauzionale pari a 250,00 euro in data 30/11/2023.

DATO CONTO che, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene possa essere restituito all'avente diritto l'importo del deposito cauzionale versato;

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto Demanio idrico" individua nella Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente la struttura competente alla liquidazione dei depositi cauzionali da svincolare;

DETERMINA

DI RICONOSCERE, a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, alla Società ENILIVE S.p.A., con sede in Comune di Roma , via Giorgio Ribotta n. 51 C.F. 11403240960, subentrante a Eni SpA Divisione Refining & Marketing CF. 00484960588, titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica in Loc. SS 62 della Cisa n. 10, nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR), pratica PRPPA0387.

DI DICHIARARE che nulla osta alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale;

DI NOTIFICARE copia del provvedimento ai soggetti interessati ed alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente, al fine della eventuale restituzione del deposito cauzionale;

DI STABILIRE

- che la ditta subentrante è tenuta al pagamento dell' importo di **€ 191,23** a titolo di **canone 2024** entro il **31/03/2024**.
- che la condizioni del rilascio sono contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come

sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/02/2024, fermo
restando le parti modificate dal presente atto;

DI DARE ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- che l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- che secondo quanto previsto dal il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, il subentrante si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a ENI Sustainable Mobility S.p.A, C.F. 11403240960, nella persona del suo Legale Rappresentante Lacchè Aldo C.F. LCCLDA66H05H501W. Codice **Pratica PRPPA0387.**

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 10,00, con tubazione del diametro interno di mm. 1100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw. 0,5, dotato di parete filtrante alla profondità di 9 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR), su SS 62 della Cisa n.10, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 29 mapp. n. 1523; coordinate UTM RER: X: 614032 Y: 966700

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati per autolavaggio;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 300;
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nell'intero arco dell'anno, per circa 9 ore al giorno per un totale di 300 giorni;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Pianura alluvionale Appenninica - confinato superiore", CODICE: 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno 2023 è fissato in 189,90 euro ed Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche in casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il

canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque,

al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della

stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.